



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 119 DEL 06/09/2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la zona Aeroporto Olbia.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 04/09/2017 prot. PG/2017/302018 del 01/09/2017 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 28.08.2017 nel punto di consegna SSR47450 – RUB.ROTATORIA AEROPORTO COSTA SMERALDA nel Comune di Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri TRIALOMETANI;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 di Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano.

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella località Aeroporto di Olbia in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01)
1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia al comando di Polizia Municipale, alla società Abbanoa Spa sede di Olbia, all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, alla GEASAR, agli organi di stampa locale, al Ced del comune di Olbia e al Messo Comunale che provvederà alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio Comunale.

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente